

Comunicazioni di irregolarità e avvisi bonari

di [Luca Labano](#)

Pubblicato il 27 Novembre 2020

Lo scopo della comunicazione di irregolarità e dell'avviso bonario è quello di portare a conoscenza il contribuente di irregolarità nella dichiarazione dei redditi. In questo intervento ripassiamo le norme che ne regolano l'invio e le opzioni da parte del contribuente

Lo scopo della comunicazione di irregolarità e dell'avviso bonario è quello di portare a conoscenza il contribuente di irregolarità nella dichiarazione dei redditi.

[Per gli aspetti di gestione degli avvisi bonari durante l'emergenza Coronavirus clicca qui](#)

Comunicazioni di irregolarità e avvisi bonari: obbligo o facoltà?

L'obbligo di tali comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, sebbene non sancito da nessuna specifica norma sanzionatoria, è tuttavia rinvenibile nell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale dispone che:

“Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta... Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”



Già nel 2011 i giudici della Corte di Cassazione riprendendo nella sostanza tali precedenti della giurisprudenza decisero che il mancato invio della comunicazione d'irregolarità dando piena applicazione all'art. 6 comma 5 dello [Statuto del Contribuente](#) (L. 27 luglio 2000, n. 212), il quale:

“... non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (Cass. n. 7536/2011) se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.

In questa cornice, al cospetto di «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», il comma 3 e dell'articolo 36- bis del d.p.r. 600/73 e dell'articolo 54-bis del d.p.r. 633/72, prevede l'invio di un'apposita comunicazione al contribuente.

Non vi è, dunque, identità delle due fattispecie, la seconda delle quali, ossia quella disciplinata dagli artt. 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72, è di rilevanza minore rispetto alla prima”.

Sulla base di quanto sopra ne discende l'obbligatorietà per l'Ufficio dell'invio della comunica

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento